

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE V CIVILE**

Il tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Davide Scaffidi, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. (omissis) /2014 promossa da:
CORRENTISTA S.R.L.

contro
BANCO S.P.A.

ATTRICE

CONVENUTA

oggetto: conto corrente
conclusioni:
per l'attrice:

“ – **in via principale** –

1.dichiarare la nullità delle pattuizioni contrattuali attesa che risulta provata la mancanza di forma scritta del contratto in oggetto e, per l'effetto, condannare la parte convenuta a ripetere una somma pari a euro 62.575,78 consistente negli interessi, nelle commissioni e nelle spese versati dalla parte attrice alla controparte ma in realtà non dovuti, come correttamente quantificato dal CTU applicando il tasso BOT;

– in subordine –

2.dichiarare la nullità delle pattuizioni contrattuali attesa che risulta provata la mancanza di forma scritta del contratto in oggetto e, per l'effetto, condannare la parte convenuta a ripetere una somma pari a euro 60.806,74 consistente negli interessi, nelle commissioni e nelle spese versati dalla parte attrice alla controparte ma in realtà non dovuti, come correttamente quantificato dal CTU applicando il tasso legale;

– in ulteriore subordine –

3.dichiarare la nullità degli interessi di cui al I trimestre 2003, pari a euro 2.928,00, e condannare la parte convenuta alla ripetizione di tale importo nei confronti della parte attrice;

– in ogni caso –

4.condannare la parte convenuta al pagamento delle spese del processo”.

per la convenuta:

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, senza alcuna inversione dell'onere probatorio e con ogni più ampia riserva di allegare e produrre, così decidere:

In via preliminare e/o pregiudiziale:

Dichiarare le pretese attrici nulle per indeterminatezza dell'oggetto e comunque oggetto di decadenza e/o di estinzione per prescrizione decennale e/o quinquennale, in tutto od in parte, con vittoria di spese, diritti, compensi ed onorari della lite.

Nel merito:

Rigettarsi le domande dell'Attrice, in quanto trattasi di pretese infondate, in fatto e in diritto ed in alcun modo provate, oltre che prescritte.

In via istruttoria: come da foglio di p.c.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi ed accessori tutti della lite”.

FATTO E PROCESSO

CORRENTISTA S.R.L. ha chiesto la ripetizione delle somme asseritamente trattenute in modo indebito dalla banca convenuta in ragione dell'illegittimità di addebiti, commissioni di massimo scoperto, usura, anatocismo del conto corrente n. (**omissis**), assistito da apertura di credito, conto di cui l'attrice non ha specificato il momento di apertura, poi estinto il 9.12.2011.

La convenuta ha chiesto il rigetto delle pretese avversarie.

Il precedente istruttore ha disposto c.t.u.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le domande attoree non possono trovare accoglimento.

Parte attrice non ha allegato il titolo negoziale su cui fonda le sue pretese e ha offerto in produzione **soltanto gli estratti conto** di alcuni mesi dell'anno 2000 e 2001, oltre che riassunti a scalare dal 31.3.2002 al 30.6.2009, salvo che per il periodo dal 30.6.2004 al 31.12.2008.

In difetto di produzione del titolo su cui l'attrice fonda le sue pretese, la domanda deve essere rigettata.

Come affermato da Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 13/12/2019, n. 33009, *“Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”*.

Nel caso in esame la correntista, onerata della produzione, aveva facoltà di acquisire autonomamente il contratto e la documentazione contabile di cui ha chiesto l'esibizione ex art. 210 c.p.c.; in realtà l'odierna attrice, dopo aver formulato istanza ex art. 119 comma 4 TUB in un momento successivo alla notifica dell'atto di citazione – indice di per sé del carattere esplorativo, se non avventato, della domanda - **ha ottenuto disponibilità della banca alla consegna**, previo rimborso dei costi di riproduzione, dei documenti negoziali e contabili; **non ha poi dimostrato di essersi curata di provvedere al ritiro integrale della documentazione in questione**. Deve quindi confermarsi l'assenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta ex art. 210 c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore della convenuta, avuto riguardo al valore indeterminabile della causa e al suo grado di complessità basso.

Le spese della c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico dell'attrice nei rapporti interni, ferma la solidarietà tra le parti.

PQM

Il giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le pretese attoree;

condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 5.255,00 per compensi, oltre spese generali, i.,v.a. e c.p.a. come per legge;

pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'attrice nei rapporti interni.

Brescia, 19.5.2021

Il giudice

Davide Scaffidi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS